

PATRIMONIO E TRUST

Trust opaco sito negli Usa: le somme ai beneficiari non sono tassabili

di Luigi Ferrajoli



Con la [risposta ad interpello n. 309 del 28.04.2023](#) l'Agenzia delle Entrate si è occupata, dopo la nota [circolare 34/E/2022](#), di un caso pratico di applicazione della regola di **tassazione dei redditi attribuiti a beneficiari residenti in Italia da parte di trust opachi esteri**.

L'istanza di interpello è stata presentata da un **soggetto, residente in Italia**, indicato come **"beneficiario"** di un **trust stabilito negli Usa**.

Viene chiarito che il trust svolge **attività di gestione finanziaria per conto dei "beneficiari"**.

In particolare, il trust effettua operazioni di **compravendita di titoli** a breve ed a lungo termine, riportando un elenco di **proventi da transazioni finanziarie**, che vengono poi **tassati negli Usa ed eventualmente distribuiti**.

Gli introiti del trust derivano da **interessi, dividendi e plusvalenze finanziarie** (compensate da eventuali minusvalenze), mentre le **spese** che sono portate in diminuzione di tali componenti positivi sono quelle per **attività professionali, di assistenza e onorari dei trustee**.

Il Trust è disciplinato dalla **Legge dello Stato di New York**. Nell'interpello viene evidenziato che, secondo la **legislazione fiscale americana**, il trust presenta le caratteristiche di un **"complex" trust**, nell'ambito del quale i **trustee** hanno il **potere discrezionale** di:

- **distribuire una parte di reddito del trust** (solo ai beneficiari o anche ad enti caritatevoli) imputando l'altra parte a riserva di capitale?
- **di non effettuare alcuna distribuzione**.

La distribuzione di proventi periodici da parte di un *complex* trust americano subisce, inoltre,

una **tassazione in capo al beneficiario** e, nel caso di **beneficiario estero non cittadino statunitense**, l'Amministrazione finanziaria Usa applica una **ritenuta in uscita**.

Nel caso di specie, viene specificato che il beneficiario, residente in Italia, in applicazione della **Convenzione contro le doppie imposizioni Italia/Usa**, approvata con la L. 20/2009, subisce la **ritenuta prevista dall'articolo 10 della Convenzione**, che ne limita l'applicazione alla misura del **15%** dell'ammontare lordo.

Ciò posto, in sede di interpello è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate se il trust possa essere **qualificato come opaco o trasparente** e, conseguentemente, quale debba essere il **trattamento fiscale**, ai fini delle **imposte dirette**, delle attribuzioni ricevute dal beneficiario.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che con la **L. 296/2006** (Finanziaria 2007) è stato modificato l'[articolo 73 Tuir](#) con l'inserimento del **trust tra i soggetti passivi Ires**, l'introduzione di specifici criteri per la **determinazione della residenza del trust**, nonché l'individuazione di criteri utili ad operare la distinzione, ai fini delle imposte dirette, del **trust con "beneficiari individuati"** (c.d. "**trust trasparente**"), da quello **senza beneficiari individuati** (c.d. "**trust opaco**").

Ai fini della individuazione del **regime fiscale** applicabile al reddito, per effetto di quanto previsto dall'**ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 73 Tuir**, si distinguono **due tipologie di trust**:

- "**trust trasparente**", ovvero trust con **beneficiario di reddito "individuato"**, il cui reddito è tassato **in capo al beneficiario**, mediante "**imputazione**" per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario?
- "**trust opaco**", ovvero trust **senza beneficiario di reddito "individuato"**, il cui reddito è tassato **in capo al trust quale soggetto passivo Ires**.

Con la [circolare 34/E/2022](#) è stato chiarito che, in presenza di un **trust non residente**, nel caso di a) **beneficiario residente "individuato"** e b) di **beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata**, rispettivamente ai sensi dell'[articolo 73, comma 2, Tuir](#) per i **trust trasparenti non residenti** e ai sensi dell'[articolo 44, comma 1, lett. gsexies\), Tuir](#) per le **attribuzioni da parte di trust opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato** con riferimento ai redditi da essi prodotti, nei confronti del beneficiario residente, ai fini dell'imputazione o dell'attribuzione, **rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario medesimo, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità** di cui all'[articolo 23 Tuir](#).

Ai fini della **tassazione dei redditi derivanti dal trust** nei confronti dei beneficiari, l'[articolo 44, comma 1, lett. gsexies\), Tuir](#) prevede che sono **redditi di capitale "i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere**

considerati beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73".

Sulla base di tali disposizioni l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che **il trust oggetto dell'interpello presenta tutte le caratteristiche di un trust genuinamente non interposto e discrezionale** nel quale la beneficiaria residente in Italia è **nominativamente indicata**, ma **non ha il potere di pretendere distribuzioni** dal trust.

I trustee, infatti, hanno il potere discrezionale di distribuire una parte del reddito del trust imputando l'altra parte a riserva di capitale ovvero di non effettuare alcuna distribuzione.

Quindi, la beneficiaria – anche se nominativamente indicata – **non può essere considerata "beneficiaria di reddito individuata**, in base all'[articolo 73, comma 2, Tuir](#) (come interpretato dal **paragrafo 3.3.** della [circolare 34/E/2022](#)), vale a dire soggetto che esprime, rispetto al reddito del trust, una **capacità contributiva reale**.

Si può, pertanto, **escludere** non solo **che il trust in oggetto sia "interposto"**, ma anche che sia un **trust trasparente**, i cui redditi, anche se non percepiti, sono tassabili in capo ai beneficiari nel periodo d'imposta in cui sono prodotti dal trust.

Inoltre, l'Agenzia non si limita a qualificare il trust oggetto del quesito come **trust opaco**, ma **esclude che si tratti di un trust opaco stabilito in uno Stato a fiscalità privilegiata**, poiché il trust negli **Stati Uniti** è soggetto, in quanto tale, ad una **congrua fiscalità**.

Da qui l'**esonero** della beneficiaria dall'obbligo di **dichiarare in Italia** le somme a lei corrisposte dai trustee.